

XXXIV CONGRESSO NAZIONALE DELL'AVVOCATURA

Mozione presentata dal delegato Camillo Bruno, sul tema dell'inserimento in Costituzione della figura dell'Avvocato.

Premesso:

che la questione relativa alla costituzionalizzazione della figura dell'Avvocato è già stata oggetto di ampio dibattito, senza però mai approdare ad una soluzione positiva. Già i Costituenti, invero, dimostrarono una notevole considerazione verso l'avvocatura, la quale fruttò il rilievo implicito ad essa riservato dall'art. 24, con il quale si dispose che *"Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione."*

Che ancora va sottolineato come, negli stessi lavori preparatori, si propose un emendamento all'art. 24 comma 2 (relatori La Pira e Basso, presentatore On. Mastrojanni) con la quale aggiungere il seguente comma: *"La difesa è garantita in ogni grado e stato processuale, in ogni tempo e davanti a qualsiasi giurisdizione. Essa è affidata solo agli avvocati"*.

Che tale proposta non fu accolta probabilmente per motivi legati alla difficoltà di garantire una difesa di fiducia in tempo di guerra (infatti il comma recitava *.....in ogni tempo.....*), sotto la giurisdizione dei tribunali militari.

Che il ruolo e la funzione dell'Avvocato merita di essere chiarito e valorizzato per la peculiarità della funzione dell'avvocato, peraltro a più riprese già evidenziata dalla Corte Costituzionale (sent. 137 del 1975; sent. 46 del 1957; ord. 359 del 1999), tenendolo ben distinto dalla funzione del Magistrato e da quella del professore universitario.

Che del pari l'alta funzione dell'Avvocato non può essere compatibile né con l'esercizio della giurisdizione, né con l'insegnamento universitario.

Che, in particolare, avvocati e magistrati devono essere posti sullo stesso piano, in quanto solo il perfetto equilibrio delle funzioni espresse da entrambi garantisce il funzionamento della Giustizia in un Paese civile, tanto ciò vero che, sempre durante i lavori preparatori, l'intervento dell'On. Conti (seduta del 26/11/1947 – Atti Assemblea Costituente vol IX pp. 2510 e ss.) sottolineava come *"non si può vietare che avvocati insigni, che uomini di grande altezza intellettuale, passino alla Magistratura dalla professione. Sono convinto della importanza di questo principio: che nella Magistratura dovrebbero avere ingresso elementi che escano anche dalla professione di avvocati, perché la Magistratura ha bisogno di elementi esperti, preparati con l'esercizio dell'avvocatura."*

Che quindi alla modifica dell'art. 24 della Costituzione, dovrebbe accompagnarsi anche una modifica dell'art. 106, sulle modalità di accesso alla Magistratura.

Che, infine, per garantire l'indipendenza dell'Avvocato non si può prescindere dalla sua autonomia economica, oggi non tutelata dal vigente D.M. 55/2014 (e successive modifiche) quale collegato all'art. 13 co. 6 D. Lgs. 247/2012.

Tanto premesso si chiede a questa Assise di voler dare mandato all'Organismo Congressuale Forense, affinché promuova tutte le attività necessarie ad avviare il progetto di riforma Costituzionale, istituendo una commissione di studio, la quale formuli il progetto di legge di revisione per:

- 1) aggiungere il seguente comma all'art. 24 Costituzione: *“La difesa tecnica è garantita, in ogni tempo ed innanzi a qualunque magistrato, dall’Avvocato, quale professionista libero, privato ed indipendente, iscritto nell’apposito albo. L’esercizio della professione forense è sempre incompatibile con l’esercizio dell’attività giurisdizionale pubblica e con l’esercizio dell’insegnamento universitario.”*
- 2) Modificare l’art. 106, garantendo l’accesso alla Magistratura ordinaria mediante un concorso per titoli accademici e di servizio (si allega la bozza di una possibile proposta di riforma), così come già avviene in altri paesi dell’Unione Europea.
- 3) Abrogare art. 13 comma 6 D. Lgs. 247/2012 ed il D.M. 55/2014, riproponendo le tariffe professionali prima vigenti.

Il Delegato

Avv. Camillo Bruno

(C.O.A. Napoli)

Firmato digitalmente da:Ca
millo Bruno
Motivo:mozione_1
Luogo:Napoli
Data:03/09/2018 11:18:54

N.° _____

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI REVISIONE LEGGE COSTITUZIONALE

Presentata dall'Onorevole Assunta Tartaglione

Il giorno.....del mese di..... Anno 2017

DI CONCERTO CON I MINISTRI:

Modifiche all'articolo 106 della Costituzione in materia di accesso alla Magistratura Ordinaria

Disposizioni per il superamento della attuali modalità di accesso alla Magistratura Ordinaria, il contenimento dei costi di funzionamento della giustizia e il miglioramento dell'efficienza amministrativa, alla luce dell'ottimale esperienza professionale in Italia dei Giudici di Pace e della Magistratura Onoraria.

Le ragioni della Riforma con eventuali richiami alla legislazione di altri Stati

La presente Proposta di Legge, di iniziativa popolare, nasce allo scopo di modificare l'art. **106** Cost. nella parte in cui afferma che "*Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso*".

Allo stato attuale, la procedura di nomina richiede l'espletamento di tre prove scritte e una prova orale.

Tra la fine delle suddette prove e l'inizio del periodo di tirocinio in qualità di Uditore Giudiziario, trascorre un periodo di tempo normalmente superiore ai dodici mesi. Inoltre, capita spesso che il numero di candidati giudicati idonei non arrivi mai a coprire quello dei posti messi a concorso.

Per rimediare così alla carenza di organico, che si reitera nel tempo, vengono banditi più concorsi in sequenza, generando un inammissibile spreco di risorse pubbliche e invalidando altresì quella politica di **austerità**, inaugurata dai nostri Governi per fronteggiare la grave crisi economica del Paese.

La partecipazione è consentita solo ai candidati che siano in possesso di requisiti ulteriori rispetto alla Laurea in Giurisprudenza. Si tratta indubbiamente di una garanzia di serietà, ma anche di un fattore che rallenta l'ingresso nel mondo del lavoro. Costretti a un investimento economico non indifferente, i nostri giovani rimangono lontani per troppo tempo dalle aule di Giustizia e da ogni altro luogo deputato a una formazione professionale che sia reale, concreta e non fittizia, considerata alla stregua di un fastidio di cui liberarsi in fretta per maturare i requisiti necessari.

Il concorso in Magistratura sta diventando sempre più un concorso “per ricchi” a causa di una serie di motivi, che cercheremo di riassumere in questa sede, in violazione dei primi principi del dettato costituzionale;

La prolifera attività della Magistratura, sempre pronta a modificare i propri indirizzi giurisprudenziali, e l'altrettanto prolifica attività parlamentare, obbligano ad aggiornare continuamente la propria preparazione attraverso l'acquisto di dispense, compendi, riviste e materiale affine (spesa non agevole, per chi ha appena terminato un percorso di studi universitari e non sempre vanta alle spalle una famiglia in grado di sostenerlo economicamente).

Diverso è l'aggiornamento richiesto per i professionisti, che diluiscono nel tempo la loro formazione anche e soprattutto attraverso gli strumenti del confronto e dell'esperienza diretta sul campo, mentre l'aspirante uditore deve incamerare una serie di infinite (e spesso sterili) nozioni, infarcite di astrusi dibattiti dottrinali; e si gioca il tutto in tre sessioni di esami, per giunta con l'ansia del numero limitato di tentativi a disposizione.

Dette nozioni, faticosamente acquisite, si perdono nei meandri della memoria e del tempo allorquando, indossando la toga, l'ex uditore potrà agevolmente contare su codici commentati e materiale reperito in rete.

Agitando lo spauracchio della “preparazione perfetta”, sempre in linea con le ultimissime novità legislative e giurisprudenziali, chi di dovere induce gli aspiranti giudici all'acquisto di edizioni sempre nuove (fresche di stampa e costosissime) dei canonici manuali suggeriti per la preparazione.

Le modalità di espletamento delle prove scritte, infine, richiedono la consegna dei codici con alcuni giorni di anticipo rispetto alle date di inizio, così impegnando i giovani candidati in più di una trasferta. I relativi costi vanno ad aggiungersi a quelli del pernottamento per un periodo minimo di cinque giorni.

A tutto questo potrebbe avviarsi semplificando la procedura, secondo le modalità di seguito illustrate.

P R E M E S S O

Il rispetto dei principi democratici Costituzionali preliminari ed in ossequio agli stessi: "L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione" (art. 1); la garanzia di tutela dei diritti politici, civili e sociali (art. 2); l'ispirazione sociale ed egualitaria della Repubblica che ha il compito di "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale" (art. 3); il fondamento lavorista (art. 1 e 4); l'unità e l'indivisibilità della Repubblica (art. 5).

Che la seguente proposta è totale COSTO ZERO!

Che la seguente proposta comporterebbe inoltre una significativa riduzione dei costi della spesa pubblica attraverso l'eliminazione di milionari Concorsi pubblici, e di tante "dubie" Scuole private di Formazione, per l'accesso dei giovani candidati ai concorsi indetti;

Che la seguente proposta comporterebbe anche una significativa riduzione dei costi della spesa pubblica con l'attribuzione a tutti i Giudici Civili, Penali ed Amministrativi, oltre una base minima stipendiale mensile [in luogo degli elevati Stipendi attuali] di un riconoscimento a cottimo sulla effettiva produzione lavorativa in base ai tempi e qualità del lavoro, come sperimentata per oltre 15 anni dai Giudici di Pace in Italia che hanno reso possibile di evitare gravi condanne per gli atavici e noti ritardi registrati in anni di Magistratura Ordinaria;

Che la seguente proposta comporterebbe ancor più un apporto immediato ed Altamente qualificato alla Giustizia con Magistrati provenienti dall'Avvocatura Specializzata e con comprovata esperienza pluriennale, con obbligo di cancellazione dai relativi Ordini Forensi, con rispetto di ogni più ampia incompatibilità professionale e con eventuali incarichi Fuori Regione di residenza;

A tutto questo potrebbe avviarsi semplificando la procedura, secondo le modalità di seguito illustrate.

Segnaliamo innanzitutto la legislazione vigente in altri Stati, ai quali auspichiamo l'adeguamento del Nostro.

Germania In alcune regioni i giudici vengono scelti e nominati da organi dell'esecutivo, e agiscono sotto la responsabilità politica del ministro regionale della giustizia. In altre alla selezione dei giudici partecipano anche appositi comitati composti da deputati o da personalità di nomina parlamentare; ne fanno

parte anche rappresentanti della magistratura giudicante e in alcuni Länder anche uno o due avvocati.

Sulla nomina dei giudici presso le corti federali di grado superiore decidono il comitato federale di selezione dei giudici e il ministro federale competente per le rispettive giurisdizioni. I giudici federali, cui spetta pronunciarsi anche in materia di diritti e obblighi dei pubblici funzionari, vengono nominati dal capo dello Stato. I giudici presso gli altri tribunali federali vengono a loro volta nominati dal capo dello Stato, su proposta del ministro federale competente.

Danimarca Nomina politica: è competente il ministro della Giustizia, che si attiene alle raccomandazioni del Consiglio danese per le nomine giudiziarie.

Irlanda I giudici vengono nominati tra aspiranti candidati che già esercitano una professione giuridica. Il comitato consultivo per la nomina dei giudici (*Judicial Appointments Advisory Board*) informa il governo dell'idoneità dei candidati.

Lussemburgo L'accesso alla magistratura avviene in due modi: esame-concorso; assunzione in base al fascicolo.

Si tratta di una modalità di assunzione sussidiaria, cui si fa luogo qualora il numero di giudici - fissato annualmente dal ministro della Giustizia - non venga raggiunto tramite l'esame-concorso.

Per poter presentare una domanda di assunzione con questa modalità, è necessario possedere il diploma di fine tirocinio forense e aver esercitato la professione di avvocato per un periodo complessivo di almeno cinque anni.

Ungheria La nomina avviene ad opera del Presidente della Repubblica. Possono ambire alla carica i cittadini che siano in possesso della Laurea in Giurisprudenza, dell'abilitazione all'esercizio della professione forense e che abbiano svolto concretamente almeno una delle professioni giudiziarie indicate dalla legge (avvocato, notaio, cancelliere ecc.).

Paesi Bassi Per diventare giudice è richiesta un'esperienza professionale di almeno sette anni, acquisita tramite un percorso di formazione interno al sistema giudiziario o comunque nell'ambito del sistema giuridico. L'autorità giudiziaria provvede a fornire la necessaria formazione.

I giudici sono nominati dalla Corona sotto la responsabilità del Ministro della Giustizia. Possono essere nominati giudici soltanto i cittadini olandesi che abbiano completato un corso di studi in giurisprudenza presso un'università olandese.

Per la nomina alla carica di giudice è richiesto il preventivo parere positivo di una commissione di selezione nazionale, composta da esponenti dell'autorità giudiziaria e della società civile nonché dall'Ufficio del Pubblico Ministero.

Svezia

Nomina governativa

Finlandia Il candidato deve possedere la **laurea in giurisprudenza** e deve altresì aver compiuto il **tirocínio di un anno** presso una giurisdizione di primo grado. Il percorso tipico della carriera di un magistrato ha inizio prestando servizio quale **referendario** (segretario anziano) presso la corte d'appello, quindi continua con la nomina a giudice in un tribunale di circoscrizione o in una corte d'appello. Successivamente, il candidato riceve una formazione specifica. La corte d'appello comunica i posti vacanti e la commissione per la nomina dei giudici valuta l'idoneità dei candidati. I giudici sono nominati dal presidente della Repubblica.

Sati Uniti Elezione. I giudici fanno una vera e propria campagna elettorale, per ricevere la nomina direttamente dal popolo.

Ecco dunque la Proposta di modifiche

L'art. 106 della Costituzione, primo comma

“Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso”

si modifica come segue:

“Le nomine dei magistrati hanno luogo per selezione con Concorso basato su titoli, accademici e di servizio”.

Il secondo comma si modifica come segue:

“Le modalità di selezione sono indicate dalla legge sull'ordinamento giudiziario”.
[che verrà successivamente adeguato alle modifiche occorrenti all'esito positivo del passaggio della legge in Parlamento attraverso l' ITER AGGRAVATO ex art 138 Cost.]

Il terzo comma rimane invariato.

Segue:

**Schema di proposta normativa recante la riforma organica
della magistratura civile, penale ed amministrativa**

(si tratta, in breve, di modificare alcune norme della legge sull'ordinamento giudiziario, vale a dire il **Regio Decreto** 30 gennaio **1941**, n. 12)

VISTO l'art. 106 della Costituzione, commi I e II, così come modificati dalle Legge di riforma costituzionale n....

VISTO il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12

ACQUISITO il parere del Comitato Europeo dei diritti sociali che ha denunciato e sancito che le motivazioni dello Stato Italiano sui giudici di Pace “riguardano mere modalità di organizzazione di lavoro e non costituiscono una giustificazione oggettiva e ragionevole per la discriminazione e il trattamento differenziato con la magistratura professionale” condannando l'Italia per violazione della carta sociale;

ACQUISITO il parere della Presidente della Commissione Europa Cecilia Wikstrom con nota inviata nel marzo 2017 al Ministro Orlando ammonendolo dell'illecito trattamento riservato ai giudici di pace (e quindi di tutti i magistrati onorari) in quanto “*Il Giudice di Pace riveste un ruolo centrale ed insostituibile per garantire ad ogni cittadino italiano e comunitario il diritto a un ricorso effettivo davanti a un giudice imparziale e lo svolgimento di un processo entro un limite ragionevole*”, e minacciando l'Italia della sicura apertura della procedura di infrazione con conseguente applicazione di una pesante sanzione pecuniaria che, purtroppo, sarà a carico dei cittadini italiani;

ACQUISITO il parere del Consiglio Superiore della Magistratura;[**NON ANCORA**]

ACQUISITO il parere del Consiglio Nazionale Forense e del Sindacato Forense Nazionale

ACQUISITO il parere della Unione Nazionale Giudici di Pace e delle Associazioni più rilevanti della Magistratura Onoraria ed Associazioni Forensi Nazionali; [**NON DI TUTTI**]

PREVIA REVOCA del Decreto Legislativo recante la Riforma organica della Magistratura Onoraria ed altre disposizioni sui Giudici di Pace, nonché la disciplina Transitoria relativa ai Magistrati Onorari in Servizio, a norma della legge del 28 aprile 2016, n. 57;[**FONDAMENTALE**]

Emana

Art. 1**(Requisiti per il conferimento dell'incarico di magistrato civile e di magistrato amministrativo)**

Alla magistratura civile, penale ed amministrativa possono accedere i giudici onorari (G.O.T, Giudici di Pace e VPO) che abbiano maturato almeno **otto anni di effettivo servizio**, nonché gli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori **con almeno dodici anni di effettivo e comprovato esercizio della professione senza aver riportato condanne penali, disciplinari e con riserva all'atto dell'incarico di cancellazione dall'Ordine Forense di Appartenenza;**

Possono accedere altresì i professori Universitari Ordinari in materie giuridiche.

In seguito alla graduale scomparsa della figura dei giudici onorari, progressivamente assorbiti nei ranghi della magistratura togata per effetto della presente riforma, l'accesso sarà riservato ai soli avvocati ed ai professori universitari ordinari **in materie giuridiche.**

Per il conferimento dell'incarico è richiesto il possesso dei seguenti, ulteriori requisiti:

1. cittadinanza italiana;
2. godimento dei diritti civili e politici;
3. condotta incensurabile;
4. idoneità fisica e psichica;
5. assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso;
6. assenza di misure di prevenzione o di sicurezza personali;
7. assenza di sanzioni disciplinari.

Art. 2**(Incompatibilità)**

I Candidati dovranno impegnarsi all'atto dell'accettazione dell'incarico di cessare immediatamente da ogni altra attività professionale, ed in particolare dall'esercizio delle attività forensi, legali, previa cancellazione dal proprio Albo professionale.

Sarà Cura del Consiglio Superiore della Magistratura vigilare e controllare ogni eventuale incompatibilità a tal riguardo, in forza dei poteri di legge.

Art. 3**(Modalità di espletamento delle selezioni e copertura costante della carenza di organico previo scorrimento graduatoria)**

Il Consiglio Superiore della Magistratura provvede all'emanazione del bando di concorso, per soli titoli, ogni qual volta riscontri una carenza di organico nella

misura del 10%, anche su segnalazione dei magistrati in carica, degli uffici di cancelleria e dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati locali.

Nei tre anni successivi all'espletamento del concorso, qualora permanga lo stato di carenza, il CSM procede allo scorrimento della graduatoria, per ottenere l'integrale copertura dei posti rimasti vacanti.

Art. 4 **(Domande di partecipazione)**

Le domande di partecipazione devono pervenire al Presidente della Corte di Appello entro il termine indicato nel bando e secondo le modalità di invio prescritte, cartacee e/o telematiche.

Nella domanda, ciascun candidato deve preliminarmente dichiarare il possesso dei requisiti generali, richiesti per l'accesso alla pubblica amministrazione. Deve altresì provvedere a indicare i titoli posseduti, con riserva di produrli in originale all'esito di un'eventuale assunzione.

In particolare il candidato dovrà produrre **idonea documentazione comprovante l'esperienza maturata in riferimento alla specifica materia, nell'ambito della quale ha perfezionato la sua preparazione.**

In virtù anche del decreto legislativo, che verrà contestualmente abrogato all'atto di approvazione della presente riforma, di cui alla legge del 28.4.2016 n. 57 recante la riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace in servizio, ex art. 14 CAPO V **è riconosciuta preferenza a parità di merito ai giudici di pace in servizio**, a norma dell'art.5 del Decreto del Presidente della Repubblica del 9.5.1994 n. 487, nel detto concorso come in altri indetti dalla Amministrazioni dello Stato.

Art. 5 **(Nomina e ammissione al tirocinio)**

La nomina dei Giudici ammessi avviene con delibera del CSM sulla base della graduatoria precedentemente stilata, dandone altresì comunicazione ai consigli degli ordini degli avvocati e al Ministero della Giustizia.

La graduatoria sarà successivamente pubblicata sul sito istituzionale degli enti e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Gli istanti ammessi dovranno partecipare a un tirocinio retribuito della durata di sei mesi, presso la sezione giudiziaria del Tribunale destinata a trattare le materie di specifica competenza del candidato.

Art. 6 **(Tirocinio e conferimento dell'incarico)**

Il tirocinio è organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura e dalla Scuola superiore della Magistratura.

Il CSM, sentito il comitato direttivo della Scuola, delibera la data di inizio e le modalità di svolgimento del tirocinio presso gli uffici giudiziari.

In seguito al superamento del relativo periodo, il Ministro della Giustizia conferisce l'incarico con decreto.

Saranno esonerati da tale Tirocinio i soli ex Giudici di Pace ammessi in Sezioni destinate a materie già di loro specifica competenza ed acquisita professionalità.

Gli ex Giudici di Pace ammessi, già esercenti anche la professione di avvocato in altra specifica materia e che abbiano acquisito in merito un'elevata competenza, possono chiedere di concorrere, in sostituzione, al periodo di tirocinio di cui all'articolo precedente III Comma.

Art. 7

(Delle funzioni e dei compiti della nuova magistratura civile, penale e amministrativa)

I candidati, selezionati secondo queste nuove modalità, andranno a svolgere le medesime funzioni un tempo attribuite ai magistrati togati in ambito civile, penale e amministrativo, in riferimento alla specifica materia di loro comprovata competenza.

Coloro che, prima della riforma, sono stati assunti e immessi in ruolo in seguito al superamento del vecchio concorso per uditori giudiziari, non subiranno alcuna modifica nel loro *status* economico e professionale e continueranno a svolgere il proprio incarico, fino alla data di collocamento a riposo.

Art. 8

(Durata e natura dell'ufficio)

L'incarico è conferito a tempo indeterminato fino all'età pensionabile.

I candidati ammessi assumono il ruolo di togati e sono sottoposti al medesimo regime originariamente prescritto per i magistrati civili, penali e amministrativi assunti tramite il vecchio concorso, senza alcuna eccezione o deroga.

Parimenti identiche sono le ipotesi di astensione e ricusazione.

I candidati, che hanno ricevuto la nomina, devono esercitare le proprie funzioni con imparzialità, correttezza, diligenza, riserbo ed equilibrio, in quanto organi *super partes* e arbitri terzi.

Art. 9

(Conferma)

L'incarico di magistrato civile, penale e amministrativo deve essere confermato ogni quattro anni, mediante delibera del Consiglio Superiore della Magistratura.

Al CSM spetta vigilare sul mantenimento dei requisiti richiesti e la mancanza di sopravvenute cause di incompatibilità, pena l'immediata pronuncia di decadenza dall'incarico.

Il CSM delibera altresì l'eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari, nelle ipotesi e secondo le modalità stabilite dalla previgente normativa.

Nel compiere la valutazione, che è alla base della suddetta delibera, il CSM dovrà accertare le violazioni contestate, in contraddittorio con il soggetto sottoposto al giudizio di conferma, e fornire adeguata motivazione.

Il giudice non verrà confermato, se ritenuto colpevole di violazione di uno o più dei criteri di cui al comma IV-art. 8.

Art. 10 **(Formazione)**

Restano fermi gli obblighi in materia di formazione e aggiornamento.

In particolare i giudici, nominati secondo le modalità di cui alla presente legge, hanno l'obbligo di aggiornare annualmente la propria preparazione mediante la frequenza obbligatorio di corsi organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura, in riferimento alle specifiche materie di loro competenza e a quelle attinenti sezioni, alle quali sono stati destinati.

Tutti i giudici inoltre dovranno sottoporsi annualmente a una verifica relativa al possesso delle attitudini psico-fisiche, richieste per il corretto espletamento dell'incarico, al fine di accertare l'eventuale presenza di sintomi e/disturbi inibenti o inficianti l'esercizio delle funzioni.

Detta verifica sarà effettuata presso un struttura sanitaria pubblica, da individuare presso ogni capoluogo di regione ove è presente l'ufficio giudiziario.

Art. 11 **(Trattamento economico)**

I magistrati civili, penali e amministrativi ricevono il medesimo trattamento retributivo stabilito dalla previgente normativa, con la modifica che segue:

A tale trattamento limitato ad uno stipendio fisso non inferiore **ad euro 5.000,00 in base ai ruoli ed anzianità di servizio, vanno ad aggiungersi premi di produzione in base alle sentenze ed ordinanze definitive emesse, ai giorni di udienza effettivamente svolti, alla durata dei rinvii delle cause, ed al numero delle udienze celebrate, finalizzati al recupero dell'efficienza e tempestività dell'azione giudiziaria** e tenuto conto della valente e comprovata esperienza dei Giudici di Pace nell'ultimo decennio, come dimostrata dalle note statistiche Giudiziarie.

In ogni caso è facoltà dei Giudicanti già in servizio attivo, entrati con concorso, di poter optare e chiedere l'applicazione del nuovo trattamento economico previsto dalla presente riforma, se ritenuto più favorevole. La dichiarata ed espressa richiesta diventa irrevocabile.

Art. 12
(disposizione transitoria. finanziaria e finale)

Si rimanda all'esito ad ogni ulteriore disposizione transitoria, finanziaria e finale ed abrogazione di ogni altro disposto legislativo emesso, contrario e non assorbente.

Circa l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente proposta si provvede nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, **senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di un procedimento a totale costo zero.**

NOTE GIURIDICHE SUL**Procedimento di 'revisione costituzionale'**

Il procedimento di 'revisione costituzionale' è disciplinato **dall'art.138 della Costituzione**. Esso si compone di due fasi: **una fase necessaria** che si svolge integralmente in Parlamento e una *fase eventuale* che coinvolge, invece, tutti i cittadini.

La fase necessaria - Nel corso della prima fase dell'*iter legis* è prevista una doppia deliberazione da parte dei due rami del Parlamento "ad intervallo non minore di tre mesi" (**cd. pausa di riflessione**).

La prima di queste deliberazioni può essere assunta a **maggioranza relativa** (è sufficiente, cioè, **che i sì superino i no**).

Nella seconda deliberazione tale maggioranza non è più ritenuta adeguata e per poter procedere alla riforma della Costituzione sarà, quindi, necessario raggiungere un *quorum* più alto.

Qualora il progetto di legge venga approvato da una maggioranza particolarmente ampia, **pari almeno ai due terzi dei componenti di ciascuna Camera (maggioranza qualificata)**, il procedimento si esaurisce: la revisione costituzionale ha avuto successo e bisognerà ora provvedere all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

La legge viene, allora, trasmessa al Presidente della Repubblica per la promulgazione e successivamente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

La fase eventuale - La fase eventuale ha, invece, inizio qualora la legge - anche in una soltanto delle due Camere - sia stata approvata *solamente* con la maggioranza assoluta (cioè con la metà più uno dei componenti dell'assemblea e non con quella dei due terzi).

In questo caso, il testo, una volta approvato, viene immediatamente pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* in modo da darne ampia pubblicità e consentire, nei successivi tre mesi, la possibilità di richiedere un referendum popolare sulla riforma.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 138 Cost. potranno richiedere referendum: una frazione del corpo elettorale (cinquecentomila elettori), una componente delle autonomie territoriali (cinque consigli regionali), le minoranze politiche (un quinto dei componenti di ciascuna Camera).

Com'è evidente il referendum popolare delineato dall'art. 138 è un vero e proprio referendum *oppositivo* attraverso il quale le minoranze organizzate (nel Paese, sul

territorio, in Parlamento) intendono contrastare una revisione della costituzione che, non essendo stata adottata *a maggioranza qualificata*, potrebbe surrettiziamente incrinare il carattere pattizio della nostra Carta fondamentale.

Ma la tensione garantista (il c.d. *favor constitutionis*) che anima il procedimento di revisione costituzionale è confermata anche da un altro ulteriore elemento: l'art. 138 non contempla (a differenza di quanto previsto per il referendum abrogativo su leggi ordinarie) alcun *quorum* di partecipazione ai fini della validità della consultazione referendaria.

Ciò significa, in altre parole, che anche una ristretta componente di cittadini contrari alla revisione potrebbe, con la propria attiva partecipazione al voto (e 'approfittando' dell'astensione dalla maggioranza degli elettori), sbarrare definitivamente la strada all'entrata in vigore di una legge di revisione costituzionale.